

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)



Reg. n° _____ del ____/____/2017

Prot. gen. n° 6325 del 11/7/2017

Ordinanza n. **517** del 04/07/2017

OGGETTO: Rettifica Ordinanza Sindacale n.381 del 25/05/2017 afferente la demolizione parziale e messa in sicurezza totale del fabbricato pericolante sito in Amatrice Capoluogo - Foglio 59 - particella 357 sub 9 – 10 – 11 - 12.

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che i terremoti del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della "*Zona Rossa*";

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES;

DATO ATTO CHE il fabbricato sito in Amatrice Capoluogo, identificato al NCEU al Foglio 59 particella 357 sub 9 – 10 – 11 – 12 (derivanti da sub 1 - 2 – 5 – 6 – 7 – 8), è stato gravemente danneggiato dal sisma del 24.08.2016, del 30.10.2016 e del 18.01.2017;

APPURATO che l'edificio in argomento risulta catastalmente intestato ai sigg.ri:

- Berardi Giulia e Berardi Camillo per la part. 357 sub 9 e 12;
- Berardi Liliana per la part. 357 sub 10 e 11;

DATO ATTO, altresì, che il fabbricato di che trattasi non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *“il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”*;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento al proprietario dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *“primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*;

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *“ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica *“Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili”*
- L'art. 6, in rubrica *“Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante *“attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori”*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante *“diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: *“Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti”*;

CONSIDERATO l'aggravarsi della minaccia di crollo;

VISTA la scheda di valutazione n. 01 del GTS riunitosi in data 03/04/2017 che, anche se non allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per i manufatti in oggetto:

VIA GARIBALDI

Foglio 59 particella 357

“Edificio prospiciente su Via Garibaldi al civico 14 e 12 identificato catastalmente con la part. 357. Detto edificio presenta due corpi di fabbrica distinti per qualità di conservazione e per destinazione.

CORPO DI FABBRICA 1: il corpo di fabbrica distinto dal civico 12, composto da 2 garage al piano terra, presenta crolli parziali con ribaltamento in atto della facciata principale.

CORPO DI FABBRICA 2: il corpo di fabbrica di cui al civico 14 è oggetto di procedimento di tutela di Bene di rilevanza architettonica da parte del MIBACT: consta di tre piani fuori terra con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta in tetto in legno. Detto edificio presenta un rilevante quadro fessurativo con lesioni a taglio a carico delle murature portanti, con principio di ribaltamento della facciata in atto con formazione di cunei in espulsione sulle cantonate.

Atteso il quadro fessurativo rilevato si propongono i seguenti interventi di messa in sicurezza:

CORPO DI FABBRICA 2: realizzazione di opere provvisorie di TIPO P3, a seguito di opportuna progettazione;

CORPO DI FABBRICA 1: demolizione controllata dell'intero edificio e in corrispondenza delle facciate la demolizione dovrà mantenere un profilo a scarpa che contrasti opportunamente il fabbricato oggetto di tutela. Il detto intervento si dovrà realizzare di concerto con le opere provvisorie di cui al corpo di fabbrica 2. Si prescrive il recupero degli elementi lapidei di pregio nonché delle due ringhiere in ferro dei balconi della facciata posteriore”;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n.381 del 25/05/2017 con la quale si disponeva la demolizione parziale e la messa in sicurezza totale del fabbricato pericolante sito in Amatrice Capoluogo - Foglio 59 - particella 357 sub 9 – 10 – 11 – 12;

DATO ATTO CHE con la medesima Ordinanza si disponeva che l'intervento fosse eseguito dalla Regione Lazio quale Soggetto Attuatore delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della protezione Civile n.388 del 26/08/2016;

RILEVATO CHE a seguito di procedura d'urgenza sono stati affidati alla Ditta “MGM Costruzioni Srl”, con sede in Ragusa, Via G.Falcone n.88, i lavori di messa in sicurezza della viabilità pubblica costituita da Via Garibaldi, in Amatrice, in corrispondenza dei civici 12 e 14 secondo la perizia tecnica redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, IV Settore “LL.PP.-Manutenzioni e Patrimonio”, la quale prevede anche la demolizione del fabbricato oggetto dell'ordinanza n.381 del 25/05/2017;

CONSIDERATO CHE la Regione Lazio non ha ancora attivato la procedura di messa in sicurezza de quo;

RITENUTO DI provvedere in merito;

DATO ATTO che l'intervento di demolizione del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'ex-art. 28 del D.L. 17.10.2016 n. 189 e relativa conversione in legge, il quale al comma 6 recita: *Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorso quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali).*.....

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;

di rettificare l'Ordinanza Sindacale n.381 del 25/05/2017, per le motivazioni riportate in narrativa, mediante l'affidamento dei lavori di demolizione del fabbricato sito in Amatrice, in Via Garibaldi al civico 12, distinto nel NCEU al Foglio 59 con la particella n.357 sub 9-10-11-12, alla ditta "MGM Costruzioni Srl" con sede in Ragusa, Via G.Falcone n.88, secondo la perizia tecnica redatta dall'Ufficio Tecnico, IV Settore, "LL.PP.- Manutenzioni e Patrimonio, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento è in accordo con quanto convenuto con la scheda di valutazione del GTS n° 01 del 03.04.2017 che, anche se non allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante sostanziale;

di dare mandato al Responsabile del IV Settore degli adempimenti consequenziali;

DISPONE

che il recupero dei beni ed effetti personali avverrà durante le operazioni di recupero delle macerie;

che la partecipazione della popolazione alle attività sarà prevista consentendo lo stazionamento della popolazione avente diritto in aree ragionevolmente sicure da cui sarà possibile la visione dello svolgimento dell'intervento di recupero e rimozione delle macerie;

che nelle operazioni di "de-compattazione" e "pettinatura" delle macerie i beni e gli effetti personali (di qualsiasi tipo) che dovessero essere visibili verranno recuperati dal personale operatore il quale avrà cura di annotare il luogo di rinvenimento (p.es. annotando il numero civico, l'edificio in corrispondenza del quale è avvenuto il rinvenimento e comunque qualsiasi informazione che consentirà al Comune o ai Carabinieri di associare il bene ritrovato al proprietario);

che nel caso di beni ed effetti personali non di valore gli stessi devono essere consegnati al Comune;

che nel caso di beni ed effetti personali di valore il loro recupero deve avvenire alla presenza di personale dei Carabinieri , i quali prenderanno in custodia gli stessi, e redigeranno gli atti necessari;

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla "MGM Costruzioni Srl"
- al COI;
- alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia";
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.
Contro la presente
è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio del Comune con valore di notifica nei confronti dei sig.ri:

- Berardi Giulia e Berardi Camillo per la part. 357 sub 9 e 12;
 - Berardi Liliana per la part. 357 sub 10 e 11;
- in qualità di intestatari dell'immobile oggetto del presente provvedimento.

Amatrice, lì 10/07/2017



IL SINDACO
Sergio Pirozzi